Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 febbraio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 20 FEBBRAIO 1964:

REGIONE SARDA

Leggi e decreti emanati dal Consiglio regionale pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel secondo semestre dell'anno 1963.

(2035)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 20 FEBBRAIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Società Imprese Industriali, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1963. — **Immobiliare Abduana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1963. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1964. — **Società esercizio molini, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1963. — **Società per la filatura dei cascami di seta, società per azioni, in Milano:** Ammortamento prestito obbligazionario. — **Banco di Sicilia - Direzione generale Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1964. — **Immobiliare V.O.R., società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % 1959-1975 sorteggiate il 17 dicembre 1963. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % 1953-1974 sorteggiate il 17 dicembre 1963. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1964. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1960 sorteggiate l'8 febbraio 1964. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 5.50 % 1962 sorteggiate l'8 febbraio 1964. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, per azioni, in Roma:** Avviso agli obbligazionisti. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 6 febbraio 1964. — **OZO Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ozo è potenza 6,50 % - Novembre 1958-1974 » sorteggiate il 17 dicembre 1963. — **OZO Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ozo è potenza 6,50 % 1958-1974 sorteggiate il 17 dicembre 1963. — **Comune di Napoli:** Sorteggio di obbligazioni « Città di Napoli ». — **« Industriale Marittima Sicula », società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1964. — **Cassa di Risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1964. — **Società per azioni Compagnia italiana tubi metallici flessibili, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1947 sorteggiate il 30 novembre 1963. — **Società per azioni Compagnia italiana tubi metallici flessibili, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1948 sorteggiate il 30 novembre 1963. — **Società per azioni I.N.S.I.T. - Industria Nazionale Sughero Isolplast Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1963. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni dal 3 al 10 febbraio 1964. — **Mediterranea - Raffineria siciliana petroli, società per azioni, in Palermo:** Avviso di rettifica. — **« Eridania » Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Giovedì 6 febbraio, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Ramon Caceres Troncoso, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Santo Domingo.

(1819)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2192.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Pia Unione delle Oblate Missionarie di Maria Immacolata », con sede in Roma.

N. 2192. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Pia Unione delle Oblate Missionarie di Maria Immacolata », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2193.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « Figlie del SS.mo Sacramento », con sede in Villa Santina (Udine).

N. 2193. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica, dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « Figlie del SS.mo Sacramento », con sede in Villa Santina (Udine), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 20.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede nel comune di Garbagna Novarese (Novara).

N. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nel comune di Garbagna Novarese (Novara), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 21.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, ad *acquistare un appezzamento di terreno.*

N. 21. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 3.648.000, un appezzamento di terreno della superficie di metri quadri 1140, sito nel comune di Lugo di Romagna, distinto in catasto dello stesso Comune al foglio n. 97, mappale 33 frazionato, di proprietà delle signore Bari Maria e Garavina Carmen.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1964.

Aumento del contributo assegnato a favore della gestione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro n. 13, foglio n. 305, con il quale è stata disposta la concessione di contributi a favore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963, entro il limite massimo di spesa di L. 400 milioni;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere un aumento del contributo di almeno 200 milioni per fronteggiare sopraggiunti oneri di gestione;

Considerata l'urgente necessità di aderire alla richiesta in quanto che l'attuazione dell'iniziativa comporterà indubbiamente maggiori spese rispetto alle originarie previsioni, in dipendenza degli aumenti salariali intervenuti nel frattempo, della maggiore entità degli acconti che si sono dovuti corrispondere ai conferenti e della maggiore durata dei finanziamenti dovuta alle difficoltà che tuttora s'incontrano nel collocamento dei bozzoli, in relazione allo sfavorevole andamento del mercato conseguente alla contrazione del consumo della seta;

Ritenuto che l'aumento del contributo possa essere contenuto nell'importo di L. 150 milioni, che si ravvisa sufficiente per fronteggiare i normali oneri di gestione;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 4 del decreto 20 giugno 1963, citato nelle premesse, il limite massimo di spesa entro la quale deve essere contenuta l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo stesso, è elevato da lire 400 milioni a L. 550 milioni.

Nella stessa misura si intende elevato il limite di 400 milioni contemplato nell'ultimo comma dell'art. 10 del suddetto decreto.

Sul capitolo 140-*R* dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 è assunto ulteriore impegno per L. 150 milioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1964
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 108

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delel Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1964, è composta come appresso:

Membri effettivi:
1. Longo dott. Giuseppe;
2. Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
3. Florio avv. Vincenzo;
4. Marzoli ing. Gianno;
5. Riccio rag. Vincenzo;
6. Bonaiuto comm. Onofrio;
7. D'Ambra comm. Mario;

Membri supplenti:
1. Giobbe comm. Giuseppe;
2. Voiello comm. Attilio;
3. Manzo comm. Sabato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa allo ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1964, è composta come appresso:

Membri effettivi:
Morosi dott. Guglielmo;
Lenzi Renzo;
Cecchi Ruggero;
Fanfani comm. Giovanni;
Tosato rag. Guido;

Membri supplenti:
Buzzigoli Vittorio;
Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle Amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle Associazioni sindacali che operano in detta Provincia;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1962, con il quale, in attuazione del predetto art. 1 della legge n. 316 è stato provveduto alla nomina, tra gli altri, il dott. Ruggero Cominotti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera in data 19 dicembre 1963, con la quale l'Associazione sindacale interessata ha designato, in sostituzione del predetto dott. Cominotti, che per motivi di lavoro ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, il nominativo del sig. Remo Savio;

Decreta:

Il sig. Remo Savio è nominato consigliere di amministrazione dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » di Torino, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Ruggero Cominotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1964

Il Ministro: BOSCO

(1806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito all'« Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (sede di Firenze) », con decreto in data 2 giugno 1962, il diploma di I classe (medaglia d'oro) di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte, con facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(1341)

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1963, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

DIPLOMA DI I CLASSE (medaglia d'oro)

1. Aliverti prof. Giuseppina.
2. Amoretti prof. Giovanni.
3. Andreoli prof. Giulio.
4. Anselmetti prof. Giancarlo.
5. Antoniani prof. Claudio.
6. Belloni prof. G. Battista.
7. Campedelli prof. Luigi.
8. Carlevaro prof. Enzo.
9. Carta prof. Mario.
10. Cicala prof. Placido.
11. Cinquini prof. Silvio.
12. Cocchiara prof. Giuseppe.
13. Correggiari prof. Francesco
14. Cortese prof. Nino.
15. Cova prof. Ercole.
16. Crippa prof. Giunio Bruto
17. Dal Pane prof. Luigi.
18. De Dominicis prof. Mario Filippo.
19. Del Grande prof. Carlo.
20. Erspamer prof. Vittorio.
21. Fagnoni prof. Raffaello.
22. Ferri prof. Carlo Emilio.
23. Lambertini prof. Gastone.
24. Leonardi prof. Pietro.
25. Locatelli prof. Pietro.
26. Mambriani prof. Antonio.
27. Messini prof. Mariano.
28. Morgante prof. Sergio.
29. Omodei Zorini prof. Attilio.
30. Palumbi prof. Gennaro.
31. Pellegrini prof. Silvio.
32. Peyronel prof. Beniamino.
33. Petino prof. Antonino.
34. Piontelli prof. Roberto.
35. Pisani prof. Vittore.
36. Polara prof. Virgilio.
37. Puccinelli prof. Enrico.
38. Rubino prof. Mario.
39. Salvioli prof. Gaetano.
40. Scortecci prof. Giuseppe.
41. Stolfi prof. Giuseppe.
42. Tagliavini prof. Carlo.
43. Tofani prof. Mario.
44. Vianelli prof. Silvio.
45. Vignolo Lutati prof. Ferdinando.
46. Volta detto Dalla Volta prof. Alessandro.
47. Zagar prof. Francesco.
48. Bologna prof. Carlo.
49. Cerreti prof. Alfonso.
50. Chiodi ing. prof. Cesare.
51. Del Nero comm. dott. Alberto.
52. Di Stefano prof. Gioacchino.
53. Greco prof. Felice (a.m.).
54. Nembrot prof. Iginio.
55. Nencini prof. Adolfo.
56. Varano avv. prof. Francesco Saverio.
57. Autiello avv. Luigi.
58. Barbacci prof. ing. Alfredo.
59. Bartoccini dott. prof. Renato.
60. Carazzolo dott. ing. Stanislao.
61. Conti mons. dott. Nilo.
62. Della Ragione ing. Alberto.
63. Forlati Tamare dott. prof. Bruna.
64. Fornelli comm. dottor Ubaldo.
65. La Pace prof. dott. Francesco.
66. Marconi Bovio prof. dott. Iole.
67. Massari dott. ing. Giovanni.
68. Carrara sen. prof. Giovanni.
69. Salina dott. Alessandro (a. m.).
70. Serra Zanetti dott. Alberto (a. m.).
71. Speranza avv. Francesco.
72. Suardi avv. Lorenzo.
73. Bonello prof. Vincenzo.
74. English prof. Mary Ann.
75. John padre Felice.
76. Morpurgo prof. Enrico.
77. Panofski prof. Erwin.
78. Paris dott. Antonio.
79. Sandberg Vavalà Evelyn (a. m.).
80. Vella prof. Giuseppe.
81. Andreazza prof. Gastone.
82. Badellino prof. Oreste.
83. Barilà prof. Alfredo.
84. Belotti prof. Luigi.
85. Bolisani prof. Ettore.
86. Bonivento prof. Renato.
87. Cordero di Montezemolo prof. Emilia.
88. Corsaro prof. Italo.
89. Fabbrovich prof. Emanuele.
90. Lospalluto prof. Francesco.
91. Olmo prof. Antonino.
92. Roghi prof. Ruggero.
93. Semprini prof. Giovanni.
94. Tosatto prof. Carlo.
95. Umani avv. Giorgio.
96. Valentini prof. Valentino.
97. Villa prof. Emilio.
98. Associazione periti industriali Milano.
99. Bonaveglia prof. Francesco Paolo.
100. Callegari prof. Dante.
101. Faccio prof. Giulio Cesare.
102. Forlivesi prof. Luigi.
103. Gramazio prof. dott. commendator Ernesto.
104. Mazzei prof. Alfredo.
105. Nicolini prof. Luigi.
106. Ottani prof. Mario (a. m.).
107. Pagano prof. Armando.
108. Pierantozzi prof. Ortensio.
109. Rho prof. Edmondo (a. m.).
110. Spadola dott. ing. Mario.
111. Vincenti prof. Sante.
112. Amministrazione provinciale di Cuneo.
113. Mainardis ing. Mario.
114. Olivieri padre Giuseppe.
115. Pappacena prof. Enrico.
116. Usai prof. Amedeo.
117. Argento maestro Pietro.
118. Bartolini prof. Luigi (a. m.).
119. Ciardo prof. Vincenzo.
120. Colacicchi maestro Luigi.
121. D'Ambrosio prof. Luigi.
122. Giulini maestro Carlo Maria.
123. Labroca maestro Mario.
124. Paolucci prof. Enrico.
125. Rivosecchi prof. Mario.
126. Zecchi maestro Adone.
127. Aracri prof. don Cesare.
128. Damiani prof. Maurizio.
129. Diana suor Ida.
130. Dodet prof. Venceslao.
131. Istituto Salesiano « Don Bosco » di Taranto.
132. Istituto Salesiano « San Filippo Neri » di Lanzo Torinese.
133. Perrini prof. Nicola.
134. Principe prof. don Luigi.
135. Santoloci prof. Quirino.
136. Stocchetti prof. Agostino.
137. Tedeschi prof. Giovanni.
138. Fornara prof. Pietro.
139. Lupi Luigi.
140. Marchetti dott. Italiano (a. m.).
141. Palumbo prof. Michele.
142. Parolin Robazza ins. Regina Antonietta (a. m.).
143. Pelloni prof. Velia.
144. Russo mons. Salvatore.
145. Scala prof. Michele.
146. Caldarelli dott. Vincenzo.
147. Todini dott. Archimede.
148. Bonanni prof. Luigi.
149. Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna).
150. De Benedetti Giulio.
151. De Caro ved. Del Basso Maria.
152. Malapelle ved. Frattini Aras.
153. Pennisi vesc. mons. Francesco.
154. Stagnoli Giovanni.
155. Verrastro dott. Vincenzo.
156. Aprile dott. Vittorio.
157. Comune di Busto Arsizio.
158. Comune di Carpineto Romano.
159. Iacono Rizza Gioacchino.
160. Marano dott. Giuseppe.
161. Motta prof. Giovanni.
162. Paulmichl Leonardo.
163. Romiati dott. Giorgio.
164. Vandenborre prof. Francesco.

DIPLOMA DI II CLASSE (medaglia d'argento)

1. Bellomo ing. Corrado.
2. Di Crescenzo Antonio.
3. Puxeddu dott. Cornelio.
4. Russo Mariano.
5. Besana insegnante Maria (a. m.).
6. De Pasquale avv. Vincenzo Agostino.
7. Tosi prof. Guy.
8. Vassallo prof. Joseph P.
9. Zammit Charles George.
10. Ciampolini prof. Carlo.
11. De Caro Grazi prof. Lina.
12. Uva prof. Pasquale.
13. Ghetti prof. Bruno.
14. Mariglioni prof. Giuseppina.
15. Marone prof. Cecilia.
16. Bodanza prof. Antonino.
17. Parri prof. Carlo.
18. Zanon don Ottorino.
19. Fiammazzo prof. Guido.
20. Gigliòli prof. Elena.
21. Laryn Maestri prof. Marta (a. m.).
22. Rossi Nissim prof. Lea.
23. Biggi prof. Antonio.
24. Bruscalupi prof. Virgilio.
25. Lupi maestro Roberto.
26. Montanarini prof. Luigi.

27. Montani maestro Pietro.
28. Piccolo prof. Giuseppe.
29. Sabatini maestro Renzo.
30. Beretta mons. Giuseppe.
31. Biraghi suor Clementina.
32. Calvetti prof. Vittorio.
33. Ferrini prof. Giuseppe.
34. Gaddo prof. Giovanni.
35. Palmero don Secondo.
36. Zavarella prof. Salvatore.
37. Turriani prof. Dino.
38. Badano dott. Maria.
39. Bocchino dott. Luigi.
40. Cigersa ins. Costanza.
41. Latini Bracchetti prof. Angela.
42. Puntillo dott. Domenico.
43. Conforti Guerrino.
44. Di Giacomo Salvatore.
45. Di Negro dott. Giulio.
46. Marini Cecconi ins. Maria.
47. Polidori Gino.
48. Comune di Abano Terme.
49. Locatelli Moroni Anna Maria.

DIPLOMA DI III CLASSE (medaglia di bronzo)

1. Nicolay Filippo.
2. Giraldi ing. Enrico.
3. Gatti prof. Gina.
4. Lotti prof. Benedetto.
5. Altigeri suor Valentina.
6. Chiappetta mons. prof. Luigi.
7. Rossini prof. Anita.
8. Bosi Chechi Ida.
9. Cattagni Mario.
10. Coloni Aurelia.
11. Comune di Monfumo (Treviso).
12. Opera « Palazzi Zavarise » di Fano.
13. Soffientini Bettoni Elena.
14. Tomassucci ins. Olivia.
15. Cipolletti ins. Argeo.
16. Barbagallo prof. Salvatore.
17. Barberio Saverio.
18. Caravaggi dott. Enrico.
19. Mori ins. Aldo.
20. Rossini ins. Luciano.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(1342)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27692/5387, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ceci Felice, nato in Andria l'uno gennaio 1928 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 259 riportate in catasto alla particella n. 72 parte del foglio di mappa n. 110 ed alla particella n. 52/a 1 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 238 e 237.

(1590)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Subiaco (Roma)

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 2 dicembre 1960, nella zona di Subiaco (Roma), della estensione di ettari 600, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(1506)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ca' degli Oppi, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12810/10530 in data 3 febbraio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ca' degli Oppi, con sede in Verona, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 giugno 1963.

(1785)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Rutino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.418.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964 il comune di Scala (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.836.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1949)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964 il comune di Stella Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.660.716 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1950)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964 il comune di Trentinara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.320.419 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Ravello (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.442.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1952)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1964, il comune di Anela (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1964, il comune di Bortigiadas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1964, il comune di Palau (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1964, il comune di Valledoria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1956)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1964, il comune di Uri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1957)

Autorizzazione al comune di Vezzi Portio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Vezzi Portio (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.298.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Avetrana (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Laterza (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,46	622,47	622,45	622,47	622,45	622,45	622,47	621,95	622,46	622,46
$ Can.	576,24	576,35	576,20	576,30	576 —	576,30	576,40	573 —	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,80	143,85	143,855	143,8525	143,87	143,85	143,8575	143,77	143,79	143,83
Kr. D.	89,95	89,95	89,97	89,955	89,90	89,97	89,94	89,90	89,94	89,95
Kr. N.	86,92	86,895	86,90	86,89	86,90	86,93	86,91	86,75	86,92	86,92
Kr. Sv.	120,08	120,06	120,07	120,055	120,05	120,09	120,065	119,90	120,07	120,05
Fol.	172,67	172,61	172,64	172,625	172,70	172,66	172,625	172,60	175,65	172,65
Fr. B.	12,49	12,49	12,49	12,49125	12,485	12,49	12,488	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,01	127,02	127,015	127,0125	127 —	127,03	127,01	126,95	127 —	127 —
Lst.	1741,02	1740,65	1740,35	1740,65	1740,50	1741,20	1740,70	1740,60	1740,82	1740,60
Dm. occ.	156,69	156,695	156,71	156,7075	156,70	156,68	156,70	156,72	156,70	156,70
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,085	24,05	24,08	24,085	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,72	21,71	21,73	21,715	21,70	21,73	21,71	21,65	21,71	21,71

Media dei titoli del 19 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	109,75
Redimibile 3,50 % 1934	88,25
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,35
1 Franco svizzero	143,855
1 Corona danese	89,947
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	120,06
1 Fiorino olandese	172,625
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,011
1 Lira sterlina	1740,675
1 Marco germanico	156,701
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,712

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946; n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e tutti i documenti debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con elenco degli stessi in carta libera, redatto in duplice esemplare:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede; se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore;

7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'articolo 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia ed in parte sulla carta bollata.

Il candidato dovrà far vidimare la fotografia ed autenticare la firma del sindaco del Comune o dal pretore del mandamento, dove egli risiede, o da un notaio.

Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti, atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di *lire duemilaquattrocento di cui lire seicento per tassa di concorso* e lire milleottocento per contributo alle spese di concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3, il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 3 tutti i documenti prescritti. Anche i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria devono essere presentati entro lo stesso termine indicato nell'art. 3.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro e in non più di un concorso I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizione, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 10

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 200, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione della graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'asegnazione della sede.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1964
Registro 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 191. — GALLUCCI

(2034)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Salsomaggiore.

Bando di concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale di Salsomaggiore.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio — della durata di sei mesi ciascuna — destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Salsomaggiore.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, specializzati in idrologia medica o forniti di titoli specifici in idrologia medica, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 31 marzo 1964. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 31 marzo 1964. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e del diploma di specializzazione in idrologia medica (oppure di titoli specifici in idrologia medica), nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 31 marzo 1964 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali), nè sarà presa in considerazione la documentazione, concernente i titoli del concorrente, che pervenga dopo il termine predetto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, presentino le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale, i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 480.000 (quattrocentottantamila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso lo Stabilimento termale di Salsomaggiore, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 1500 giornaliere per l'intero vitto e alloggio.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di «ricercatore» e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con idroterapia.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello Stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Salsomaggiore, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa ed intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello Stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della Direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello Stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, nell'anno 1965, con provvedimento della Direzione generale, su proposta motivata del Direttore sanitario dello Stabilimento termale di Salsomaggiore.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il direttore generale: CATTABRIGA

(1852)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per la nomina nella categoria 2ª (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai della Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuta la necessità di assumere, per le esigenze della suddetta Amministrazione, quattro operai qualificati da adibire alle mansioni di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

Decreta:

Posti messi a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per la nomina, nella categoria 2ª (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai della Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche. Uno dei suddetti quattro posti è riservato agli ex salariati non di ruolo dello Stato, cessati dal servizio per riduzione di personale (art. 75 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Il posto riservato che non venisse coperto dagli aventi diritto sarà conferito agli altri candidati risultati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 1) e 2) sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a quaranta anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

f) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decerto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

4) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) dei salariati non di ruolo dello Stato cessati dal servizio per riduzione di personale, limitatamente al posto loro riservato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) buona condotta;

E) idoneità fisica al lavoro, che comporta il mestiere di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

I dipendenti dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro.

In particolare gli operai dello Stato dovranno indicare la Amministrazione e la categoria di appartenenza; gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Esperimento pratico - Commissione giudicatrice

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante un esperimento pratico consistente nella perforazione di schede meccanografiche, nella interpretazione delle stesse con la macchina interprete e nella punzonatura di targhette metalliche meccanografiche.

Art. 6.

Il giudizio sull'esperimento pratico sarà dato dalla Commissione prevista dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

L'esperimento pratico non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci gior-

ni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati nel successivo articolo 8), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato della Amministrazione, che attesti anche la categoria di appartenenza e la qualifica professionale di mestiere;

2) ex salariato non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio per riduzione di personale: certificato della Amministrazione, da cui risulti tale circostanza;

3) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

4) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

6) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

12) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

13) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra e per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornato;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

16) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità della graduatoria degli idonei e dei vincitori

Art. 9.

La Commissione di cui al precedente art. 6 forma, in base al punteggio riportato nell'esperimento pratico (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria del concorso.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 e delle riserve previste in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente articolo 8:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono al possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 11, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 11.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art 14.

I vincitori del concorso sono nominati nella 2ª categoria degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche. Ad essi spetterà il seguente trattamento economico mensile netto:

paga:	L.	30.270
indennità integrativa speciale . . .	»	6.795
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 180) .	»	10.585
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	12.935
	L.	60.585

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il funzionario dirigente la sezione 1ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Pel Ministro
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1964
Registro n. 3 Interno, foglio n. 293

(1272)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifica alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 - punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1963, con il quale sono stati nominati i membri aggregati alla Commissione giudicatrice sopra indicata, per le prove di lingue estere;

Vista la nota n. 492 del 28 gennaio 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato altro docente da aggregare alla Commissione giudicatrice in questione, in sostituzione del prof. Mario Pensa, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del docente anzidetto;

Decreta:

Il prof. Luciano Zagari, incaricato di lingua e letteratura tedesca nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Mario Pensa.

Al suddetto docente saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(1870)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare);

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano fisicamente idonei all'impiego;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 5;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti, attestanti il possesso dei titoli, che perverranno all'Amministrazione dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Parimenti non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova pratica di scrittura sotto dettato ed avrà luogo in Roma o presso le sedi che saranno designate dal Ministero.

La data della prova pratica sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Di detta prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, presidente:

quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Art. 10.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere superiore ai cinque decimi, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà formata dalla somma del punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, i quali intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e invalidi civili dovranno presentare il certificato rilasciato dalla Commissione provinciale sanitaria comprovante l'entità di minorazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (modello 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli appartenenti ai volontari del C.E.M.M. congedati al termine della ferma sessennale, eccetto quelli giudicati non idonei all'avanzamento al grado di sergente per motivi professionali o disciplinari, hanno titolo di precedenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 913.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 12.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, il certificato medico, su carta da bollo da L. 200, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200;

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico:

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) titolo di studio;

C) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova, con la qualifica di inserviente in prova, in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico.

Al personale proveniente da altri ruoli sarà conservato, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, nonchè l'aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 174. — MANAI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . , chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 5 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso della licenza della quinta elementare conseguita presso . . . . nell'anno . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

7) non ha prestato servizio come impiegato o operaio nella pubblica Amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato o operaio nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova ».

(1526)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero di grazia e giustizia spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1954).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili n. 3 (tre) posti di aiutante di 2ª classe (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione, di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1823)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a due posti di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione

generale istruzione universitaria - Divisione VI, una domanda in carta bollata da L. 200, debitamente sottoscritta ed eventualmente corredata da certificati di servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, oltre le proprie generalità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio conseguito;

f) il preciso recapito che eleggono ai fini del concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) lo stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il viso del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1) servizio eventualmente prestato presso le Amministrazioni dello Stato:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi;

b) qualità del servizio, punti da 1) a 4);

2) titolo di studio, punti da 1) a 5);

3) benemerenze militari, punti da 1) a 3);

4) condizioni fisiche punti da 1) a 4).

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato in carta legale di L. 200 rilasciato dalla Amministrazione statale relativo alla durata e qualità del servizio prestato, ovvero copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 300, rilasciata per gli impiegati statali di ruolo della Amministrazione di appartenenza e completa dei giudizi complessi attribuiti nell'ultimo triennio e della menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi;

2) certificato scolastico;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta bollata da L. 200 eventualmente corredata delle prescritte dichiarazioni dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200 rilasciato dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risultino le condizioni fisiche dell'aspirante e nel quale sia precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico deve essere di data non anteriore di mesi tre alla scadenza del presente bando.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa. Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, della sede e dei locali in cui la prova avrà luogo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

b) tessera postale;

c) carta d'identità;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di 30 giorni dall'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (se già non presentato come titolo di valutazione);

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva se l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile (se già non presentato come titolo di valutazione);

g) stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità anagrafica;

h) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (se già non presentato come titolo di valutazione);

i) fotografia autenticata.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo. Quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), dovranno essere inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

Gli aspiranti che rivestono la qualità di dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di sudio e il certificato medico, rimanendo esonerati dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Ai sensi della legge 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti a legalizzazione gli atti, i certificati, le copie e gli estratti rilasciati da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali, fatta eccezione per i diplomi e i certificati di studio i quali — nel caso siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute e debbono essere presentati presso uffici pubblici dislocati fuori dalla Provincia in cui hanno sede le scuole stesse — debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e gli eventuali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formulata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

Del risultato del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione ed ai vincitori sarà conferita la nomina a bidello in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1964
Registro n. 2, *foglio n.* 188

(2029)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 7 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 20 e 21 marzo 1964, con inizio alle ore 8.

(1872)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 5 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, presso il Liceo ginnasio « Virgilio », via Giulia, 38, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1964, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca si svolgerà nella stessa sede il 28 marzo 1964, con inizio alle ore 8.

(1873)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 4 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, presso la scuola media statale « A. Manzoni », via di Villa Pamphili, 7, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1964, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca si svolgerà nella stessa sede il 28 marzo 1964, con inizio alle ore 8.

(1874)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a ventisette posti di ingegnere in prova riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, alla data del 30 novembre 1963, può essere bandito un concorso per esame a 27 posti di ingegnere in prova del Genio civile, riservato agli Assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 29 novembre 1963, n. 24927, di questo Ministero, con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, ventisette posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1964 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 (n. 6);

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1964.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200; del diploma comprovante d'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 687, deve essere rilasciato, da un medico militare e dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello Stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e 202 del testo unico 1957, n. 3, già citato, nonchè l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1964
Registro n. 4, foglio n. 350

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAMI

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, computo metrico dei movimenti di materia e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname; sistemi di centinature delle grandi volte, fondazioni e gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distruzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9606 del 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso medesimo in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia, i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Di Iorio Cesare . . . . . punti 51,290 su 100
2. Cipollone Antonio . . . . . » 51,069 »
3. Di Pietro Francesco . . . . » 47,000 »
4. Altopiedi Carmelo . . . . . » 46,244 »
5. Mazzucco Giovanni . . . . . » 43,860 »
6. Verrengia Celestino . . . . . » 43,510 »
7. Scorpio Tommaso . . . . . » 43,000 »
8. Lombardi Renato . . . . . » 42,530 »
9. Di Lullo Giuseppe . . . . . » 42,266 »

10. Milano Giuseppe	punti	42,055 su 100
11. Natale Luigi	»	39,420 »
12. Formichelli Giacomo	»	37,800 »
13. Riccardi Michele	»	36,680 »
14. Laurienzo Tommaso	»	36,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 31 gennaio 1964

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 262, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sull'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto di ciascuno di essi:

1. Di Iorio Cesare: Spinete;
2. Cipollone Antonio: Sant'Elena Sannita;
3. Di Pietro Francesco: Tufara;
4. Altopiedi Carmelo: Pesche;
5. Mazzucco Giovanni: Montefalcone nel Sannio;
6. Verrengia Celestino: Concacasale;
7. Scorpio Tommaso: Castel del Giudice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 31 gennaio 1964

Il medico provinciale: TURSI

(1877)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9009 in data 30 dicembre 1960, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Brustio Piero	punti	50,567
2. Rossetti Orazio	»	49,048
3. Zanda Salvatore	»	47,110
4. Vergnano Enzo	»	46,946
5. Alliod Renato	»	46,819
6. Ponzetto Mario	»	46,795
7. Valentini Fernando	punti	46,774
8. Sereno Aldo	»	46,710
9. Liffredo Fiorentino	»	46,288
10. Rapetti Germano	»	45,733
11. Regis Augusto	»	45,650
12. Cicerale Giuseppe	»	45,541
13. Zardini Marco	»	45,445
14. Casini Ropa Enrico	»	45,190
15. Delmonte Riccardo	»	44,703
16. Cassardo Luciano	»	44,054
17. Ponzetto Antonio	»	43.910
18. Baratelli Antonio	»	43,692
19. Zauner Alessandro	»	43,522
20. Ghinamo Giovanni	»	43,379
21. Bo Vittorio	»	43,151
22. Valentino Secondo	»	42,972
23. Rossi Giusto	»	42,954
24. Franco Filippo	»	42,866
25. Balatti Aldo	»	42.651
26. Taborelli Enzo	»	41,950
27. Fiori Luigi	»	41,774
28. Oddenino Giovanni	»	41,426
29. Ottello Giovanni Battista	»	41,393
30. Venosa Francesco	»	41,272
31. Gardin Michele	»	40,471
32. Molinaro Arrigo	»	40,138
33. Molinaro Antonio Dino	»	40,000
34. Piasco Sergio	»	39,481
35. Deiro Clemente	»	39,457
36. Roglia Luciano	»	39,285
37. Ghibaudi Giuseppe	»	39,090
38. Massobrio Francesco	»	39,000
39. Taini Alessandro	»	38,914
40. Amosso Enrico	»	38,653
41. Venturello Giovanni	»	38,500
42. Dieni Antonino	»	37.885
43. Luzzati Giorgio	»	37,000
44. Armellino Isidoro	»	35,295

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 806 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Brustio Piero: Chivasso (1ª condotta);
Rossetti Orazio: Bollengo-Burolo;
Vergnano Enzo: Baldissero Torinese-Montaldo-Torinese-Pavarolo;
Alliod Renato: Sciolze-Cinzano-Rivalba;
Ponzetto Mario: Torre Pellice-Angrogna;
Valentini Fernando: Borgomasino-Maglione;
Sereno Aldo: Giaveno (1ª condotta);
Liffredo Fiorentino: Fenestrelle-Usseaux;
Rapetti Germano: Pragelato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 1° febbraio 1964

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(1828)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1169 del 25 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1962;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1963, n. 1169/2, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1169/4 del 5 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 15 novembre 1963;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1962:

1. Stigliano Vincenzo	punti	48,100	su 100
2. Giordanelli Carmine	»	47,410	»
3. D'Amico Francesco	»	45,213	»
4. Grandinetti Corrado	»	44,625	»
5. Caglionone Frank	»	44,535	»
6. Tocci Eduardo	»	44,510	»
7. Armelisasso Caterina	»	44,150	»
8. Mirabelli Pasquale	»	44,125	»
9. Sacco Tommaso	»	43,950	»
10. Puppio Giuseppe	»	43,875	»
11. Ippolito Pantaleo	»	43,775	»
12. Sardella Remo	»	43,170	»
13. Tocci Cosmo	»	43,075	»
14. Stasi Francesco	»	42,700	»
15. Falvo Giuseppe, nato nel 1930	»	42 —	»
16. Fonsi Antonio, nato nel 1932	»	42 —	»
17. Greco Pietro	»	41,675	»
18. Rizzo Carmine	»	41,475	»
19. Calabrò Mario	»	41,200	»
20. Veneruso Vincenzo	»	41,075	»
21. Pedaci Francesco Lucio	»	40 —	»
22. Ianni Mercurio Alfredo	»	39,975	»
23. Esposito Adelio	»	39,650	»
24. Manduca Alfonso	»	39,520	»
25. Stanca Donato, nato nel 1934	4	39.500	»
26. Chiurco Giovanni, nato nel 1935	»	39,500	»
27. Forastiero P. Aldo	»	39,375	»
28. Lefons Dino	»	39,350	»
29. Palumbo Ugo	»	38,520	»
30. Milito Salvatore	»	38,400	»
31. Peluso Gabriele	»	38,350	»
32. Passaseo Giuseppe	»	38 —	»
33. Minarchi Antonio	»	37,760	»
34. Burza Marcello	»	37,500	»
35. Sferlazza Giovanni	»	37,387	»
36. Tartaro Piero	»	37 —	»
37. Moricca Emilio	»	36,875	»
38. Oliva Pietro	»	36,625	»
39. Schirripa Antonino	»	36,250	»
40. Calderaro Fulvio	»	36,212	»
41. Tripodi Giuseppe	»	36,025	»
42. Ierace Cosimo, nato nel 1923	»	35 —	»
43. Giuffrida Alfio Vittorio, nato nel 1931	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 4 febbraio 1964

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Il proprio decreto n. 1169/9 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1962;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Stigliano Vincenzo: Torano Castello, 2ª sede;
2) Giordanelli Carmine: Cetraro;
3) Grandinetti Corrado: Belsito;
4) Caglianone Frank: Sant'Agata d'Esaro;
5) Tocci Eduardo: Castiglione Cosentino;
6) Armelisasso Caterina: Casole Bruzio;
7) Mirabelli Pasquale: Santo Stefano di Rogliano;
8) Sacco Tommaso: Guardia Piemontese;
9) Puppio Giuseppe: Carpanzano;
10) Ippolito Pantaleo: Cervicati;
11) Sardella Remo: Altilia;
12) Tocci Cosmo: San Cosmo Albanese;
13) Stasi Francesco: Castroregio;
14) Falvo Giuseppe: Scala Coeli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 4 febbraio 1964

(2008) *Il medico provinciale:* CHIMENTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 3861/MP del 12 settembre 1963 e n. 1278/MP del 30 aprile 1963, con i quali sono stati indetti i concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Perugia (per i comuni di Assisi e Bastia);

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso predetto, nominata con decreto n. 4569/MP del 2 ottobre 1963 e modificata con altro decreto n. 4569/MP del 19 novembre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso predetto:

1. Migni Luigi	punti	138,700	su 200
2. Rosignoli Romano	»	130,385	»
3. Costabile Francesco	»	115 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 6 febbraio 1964

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Perugia;

Esaminate le domande prodotte dagli interessati in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono nominati ufficiali sanitari per il Comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Migni Luigi: Assisi;
2) Costabile Francesco: Bastia Umbra.

Ai predetti sanitari è assegnato il termine di giorni 15, dalla data del rispettivo decreto di nomina, per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 6 febbraio 1964

Il medico provinciale: LOPES

(1875)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3094 del 6 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;
Visto il decreto n. 9080 dell'11 ottobre 1963, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;
Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Ocello Michele fu Fort.	punti	65,258	su 100
2.	Schirripa Nicolantonio	»	58,331	»
3.	Sergi Stefano	»	56,515	»
4.	Luppino Francesco	»	56,487	»
5.	Gangemi Giuseppe	»	55,893	»
6.	Monea Antonino	»	55,471	»
7.	Mileto Achille	»	55,092	»
8.	Priolo Stefano	»	54,140	»
9.	Fera Mario	»	53,638	»
10.	Alvaro Vincenzo	»	52,937	»
11.	Sergi Consolato	»	52,658	»
12.	Abenavoli Antonino	»	52,319	»
13.	Oliva Pietro	»	51,940	»
14.	Lucianò Bruno Antonio	»	51,883	»
15.	Misiti Raffaele Mario	»	51,735	»
16	Muritano Vincenzo	»	51,470	»
17.	Falduto Natale	»	51,274	»
18.	Praticò Francesco	»	51,055	»
19.	Spataro Francesco	»	50,977	»
20.	Costantino Giuseppe (Camini)	»	50,742	»
21.	Carbone Rocco	»	50,347	»
22.	Giglio Mario	»	50,340	»
23.	Trimarchi Alfredo	»	50,248	»
24.	Monterosso Antonino	»	50,240	»
25.	La Rosa Giuseppe	»	49,976	»
26.	Attinà Bruno	»	49,970	»
27.	Strangio Annunziato	»	49,910	»
28.	Alagna Domenico	»	49,745	»
29.	Mittica Domenico	»	49,627	»
30.	Tenio Enrico	»	49,592	»
31.	Arcà Ferdinando	»	49,540	»
32.	Altomonte Rosario	»	49,477	»
33.	Mediati Domenico	punti	49,321	su 100
34.	De Angelis Luigi	»	49,243	»
35.	Barbarello Giovanni	»	49,002	»
36.	Gallizzi Vincenzo	»	48,876	»
37.	Cosentino Arcangelo	»	48,720	»
38.	Grippaldi Saverio	»	47,970	»
39.	Zinghini Luigi	»	47,882	»
40.	Misiti Raffaele Antonio	»	47,766	»
41.	Tancioni F.sco Coriolano, ex aequo	»	47,550	»
42.	Fossari Michele, ex aequo	»	47,550	»
43.	Schirripa Vincenzo	»	47,500	»
44.	Nasso Antonino	»	47,230	»
45.	Musco Elio	»	47,075	»
46.	Schirripa Antonio	»	46,984	»
47.	Milano Giuseppe	»	46,814	»
48.	Magistro Francesco	»	46,735	»
49.	Cogliandro Giuseppe	»	46,600	»
50.	Giglio Anna	»	46,550	»
51.	Basile Antonino	»	46,245	»
52.	Bosco Antonino	»	46,178	»
53.	Martelli Francesco	»	46,050	»
54.	Moricca Emilio	»	45,118	»
55.	Mandalari Marco Antonio	»	44,995	»
56.	Galasso Umberto	»	43,949	»
57.	Salasi Matteo	»	42,825	»
58.	Triveri Giuseppe Maria	»	42,600	»
59.	Ceruso Giuseppe	»	41,643	»
60.	Calabrò Carlo	»	41,575	»
61.	Giuffrida Alfio Vittorio	»	40,400	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 febbraio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(1878)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1963, n. 5337 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962;
Preso atto che i candidati dott. Giuseppe Roggi, dott. Sabatino Benocci, dott. Alfio Pieri, dott. Giovanni Vivarelli, dottor Mariano Mambrini, dott. Sergio Ciatti e dott. Ciro Pianigiani hanno rinunciato alla condotta di Montalcinello del comune di Chiusdino;
Considerato che occorre assegnare la condotta vacante al candidato che segue nella graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicata;
Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;
Visto l'articolo 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Palazzuoli Marcella è dichiarato vincitore della condotta di Montalcinello del comune di Chiusdino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 2 febbraio 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1829)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1963, n. 2439 Sanità, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di sanitari (medici) vacanti al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Martinelli dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;

Barbieri prof. Delfino, primario medico dell'Ospedale di circolo di Varese;

Costa prof. Vittorio, primario chirurgico dell'Ospedale di circolo di Somma Lombardo;

Bonenti dott. Teodoro, medico condotto comune di Taino.

Segretario:

Cirese dott. Antonio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Varese.

Varese, addì 7 febbraio 1964

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1879)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 414, in data 1° marzo 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1962;

Visto il proprio successivo decreto n. 2370 del 1° dicembre 1963, con il quale si è proceduto alla ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Cavazzuti Giancarlo . . . . . punti 66,740
2. Rossi Francesco . . . . » 66,201
3. Micagni Giovanni . . . . » 63,896
4. Serafini Giuseppe . . . . » 61,331
5. Ferrarini Brenno . . . . » 60,354
6. Curti Giulio . . . . » 60,322
7. Sorbelli Giovanni . . . . » 60,244
8. Ferrari Giovanni . . . . » 56,128
9. Cherubini Giuseppe . . . . . . » 50,877
10. Cappi Giuseppe . . . . » 47,500
11. Scardigli Franco . . . . » 46,692
12. Lelli Achille . . . . » 46,000
13. Sassi Gesualdo . . . . » 45,500
14. Bignardi Alessandro . . . . . . » 45,000
15. Menini Giovanni . . . . » 44,725
16. Ferrari Luigino . . . . » 44,000
17. Ovi Giorgio, nato l'8 ottobre 1933 . . » 43,500
18. Andreani Ernesto, nato il 31 luglio 1934 . » 43,500
19. Bonomi Ernesto, coniugato con 1 figlio . » 43,000
20. Lorenzini Gian Filippo . . . . . . » 43,000
21. Soatti Alberto . . . . » 42,000
22. Bareggi Eugenio . . . . » 40,456
23. Bergamaschi Paolo . . . . » 39,500

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 31 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1962;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco indicate:

1) Cavazzuti Giancarlo: Consorzio Montefiorino-Palagano;

2) Rossi Francesco: Zocca (condotta unica);

3) Micagni Giovanni: Frassinoro (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 31 gennaio 1964

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(1534)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.